

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2298)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1967 (V. Stampato n. 3004)*

**d'iniziativa del deputato SPINELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 giugno 1967*

Riapertura del termine previsto dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1964, n. 1328, per la presentazione delle domande di reinscrizione nell'albo dei sanitari italiani residenti all'estero

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1964, n. 1398, entro il quale i sanitari di cui alla legge anzidetta possono chiedere la reinscrizione nell'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella allegato A al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è prorogato al 31 dicembre 1968.